

# **ACCORDO PER LA CONDIVISIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI PERSONALE DIPENDENTE**

## **TRA**

Il Comune di Paisco Loveno, con sede in Paisco Loveno, Via Nazionale 21, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Bernardo Mascherpa nato a *omissis* il *omissis*, domiciliato per la carica presso la sede,

## **E**

L'Unione delle Alpi Orobie Bresciane con sede in Edolo, via Porro 27, rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Renato Armanaschi, nato a *omissis* il *omissis* domiciliato per la carica presso la sede,

## **PREMESSO**

- che la Sig.ra Alessandra Moreschetti è dipendente del Comune di Paisco Loveno, assunta a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nell'Area degli Istruttori;
- che l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane (nel prosieguo anche "ente utilizzatore" relativamente agli obblighi scaturenti dal presente accordo nei confronti del Comune di Paisco Loveno), al fine di fronteggiare i carichi di lavoro e la temporanea carenza di organico, ha espresso la volontà di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della suddetta dipendente per 9 ore settimanali, mediante l'istituto di comando parziale temporaneo;
- che il Comune di Paisco Loveno, dal canto suo, ha una struttura organizzativa caratterizzata dalla presenza di n. 2 dipendenti complessivi, e che pertanto la dipendente in parola assume un ruolo di rilievo tale per cui la "risorsa" certamente si rende necessaria per tutto il suo impegno orario;
- che l'art. 14 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 regola la possibilità di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che la dipendente Alessandra Moreschetti, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere la prestazione lavorativa temporaneamente presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane nonché ad un'eventuale estensione oraria;
- che l'istituto previsto dall'articolo 14 del CCNL del 22/01/2004 non incide sull'unicità ed unitarietà del rapporto di lavoro del dipendente in convenzione, che continua ad essere gestito dall'Ente di appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore, come ben espresso dall'art. 14, 1° e 2° comma, del

ccnl comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 e dalla dichiarazione congiunta n. 10 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro;

### **VISTO**

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) che recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*":
- il D.Lgs. 66/03 il quale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in numero 48;
- la Circolare n. 2, datata 21/10/2005, del Ministero dell' Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all' ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività "*non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali*";

### **CONSIDERATO**

che, a seguito della prestazione lavorativa presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per 9 ore settimanali, e presso il Comune di Paisco Loveno per 31 ore settimanali, il numero massimo delle ore lavorative prestate dalla dipendente Sig.ra Alessandra Moreschetti rispetta il limite delle 48 ore previste dalla vigente normativa, essendo pari a complessive 40 ore settimanali;

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il Comune di Paisco Loveno autorizza la propria dipendente, Sig.ra Alessandra Moreschetti, nata a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con inquadramento nell'Area degli Istruttori, a svolgere attività lavorativa presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per un numero complessivo di n. 9 ore settimanali, nell'ambito dell'orario di 40 ore settimanali.

## **Art. 2 - ORARIO DI LAVORO**

L'utilizzazione sarà effettuata, di norma, nelle giornate di martedì e giovedì, salvo contingenze istituzionali del Comune di Paisco Lovenò che richiedano la presenza in sede del dipendente nelle suddette giornate. In tal caso il Comune di Paisco Lovenò curerà di dare necessaria comunicazione all'ente utilizzatore con il preavviso che consentirà la circostanza.

## **Art. 3 - MODALITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

La fruizione degli istituti contrattuali di cui CCNL 6/7/95, all'accordo del 14/09/00 "Code contrattuali" e s.m.i., quali, a puro titolo esemplificativo: il congedo ordinario, i permessi ex art. 19 e 20, ecc., è condizionata all'acquisizione, da parte della dipendente, della relativa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, il quale darà opportuna comunicazione all'ente utilizzatore qualora le assenze coinvolgano le giornate di cui all'art. 2.

Al fine di perseguire obiettivi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, il Comune di Paisco Lovenò provvede a redigere il cedolino paga, ad erogare la retribuzione ed al versamento degli oneri riflessi per tutte le prestazioni effettuate dal dipendente presso l'ente utilizzatore.

Il dipendente, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, opererà in base all'organigramma funzionale dell'ente utilizzatore per il quale svolgerà la propria prestazione lavorativa.

## **Art. 4 - SEDE DI LAVORO**

Il Comune di Paisco Lovenò prende atto che l'utilizzazione avverrà secondo le necessità di servizio, presso la sede dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.

## **Art. 5 - ONERI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

L'Unione delle Alpi Orobie Bresciane si impegna a rimborsare, con cadenza trimestrale, e proporzionalmente alle 9 ore settimanali di prestazione lavorativa, le seguenti voci retributive:

1. retribuzione lorda mensile tabellare, ai sensi del CCNL vigente nel tempo;
2. oneri riflessi (Cpdel, Tfr, Irap);
3. quota tredicesima mensilità.

Qualora al dipendente siano dovuti incentivi e/o emolumenti in virtù di attività specifiche (ad esempio Responsabile Unico del Procedimento) che saranno svolte a beneficio dell'Ente utilizzatore, questi saranno erogati al dipendente a seguito del versamento al Comune di Paisco Lovenò, accompagnato dal titolo dal quale si evincono le ragioni e le somme somministrate.

## **Art. 6 - DURATA**

Il presente accordo decorre dal 01 gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Il presente accordo sarà risolto alla scadenza naturale prevista, nonché nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Paisco Lovenò;

- per richiesta espressa della Sig.ra Alessandra Moreschetti;
- per risoluzione consensuale dell'accordo da parte degli Enti;
- per recesso unilaterale di parte degli Enti.

È previsto, salvo motivato accordo, un preavviso di 5 giorni decorrenti dall'atto di recesso o dalla richiesta del dipendente.

#### **Art. 7 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti.

§§§§§§

Sottoscritto digitalmente a termini dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990.

Comune di Paisco Lovenò

Sindaco

(Bernardo Mascherpa)

Unione delle Alpi Orobie Bresciane

Responsabile Area Economico-Finanziaria

(Dott. Renato Armanaschi)